

Statuto ATAV

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE TECNICI AUSILIARI VETERINARI" (A.T.A.V.).

Art. 2

Essa ha sede legale in Cremona, Via Trecchi n.20.

Art. 3

L'Associazione è un'organizzazione non commerciale e senza scopi di lucro, che persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanente dei membri e la loro qualificazione professionale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi ecc. sia a livello nazionale e locale che internazionale, nonché di promuovere tutte le iniziative che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita. Il finanziamento delle attività di educazione continua e di aggiornamento, nelle sue diverse forme, si attua attraverso l'autofinanziamento, nonché il contributo degli associati e/o di enti pubblici e privati, sempre previa verifica di assenza di conflitto di interesse. Il finanziamento delle attività sociali si basa esclusivamente attraverso il contributo degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, previa verifica di assenza di conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale. Per tutte le proposte di aggiornamento e per le attività di formazione svolte per i propri associati è prevista un'attività di verifica sia per quanto riguarda la tipologia che la qualità dell'offerta.

Art. 4

L'Associazione non svolge attività di tipo sindacale, ma si propone di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore, nonché iniziative atte a tutelare la dignità e gli interessi del Tecnico Veterinario. L'Associazione non prevede tra i propri scopi esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo che per quelle indispensabili per svolgere l'attività di formazione continua dei propri associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali;
- b. dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

SOCI

Art. 7

Possono iscriversi all'ATAV (Associazione Tecnici Ausiliari Veterinari) tutte le persone di nazionalità italiana o straniera in regola con permesso di soggiorno ed in grado di parlare italiano fluente che abbiano compiuto la maggiore età, e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- Siano in possesso di certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola Abivet srl
- Siano in possesso di laurea triennale conseguita presso Facoltà di medicina veterinaria italiana o equipollente straniera
- Lavorino come tecnico veterinario presso un medico veterinario e/o struttura veterinaria il cui datore di lavoro certifichi l'assunzione con CCNL Confprofessioni anche a tempo

determinato, assunzione che deve essere antecedente alla domanda di iscrizione di almeno tre anni

- Svolgano l'attività di tecnico veterinario da almeno 5 anni attestata da un Curriculum Vitae e da una certificazione da parte del Medico Veterinario
- Siano iscritti come studenti a un Corso di Formazione per Tecnico Veterinario accreditato da organismi terzi indipendenti e che segua come requisiti minimi i programmi didattici e gli esami finali secondo quanto stabilito nella Norma UNI 11874:2025 (ex Prassi UNI/PdR 45:2018).

La Norma di Riferimento UNI 11874:2025 (ex Prassi UNI/PdR 45:2018) "Tecnico Veterinario" definisce il profilo, i requisiti relativi alla figura del Tecnico Veterinario, individuandone le attività e le relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base dei criteri del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Il Tecnico Veterinario svolge la propria attività in stretta collaborazione e in dipendenza del Medico Veterinario ed è di supporto alle cure degli animali ricoverati all'interno di una struttura veterinaria, esegue quindi protocolli indicati ed approvati dal Medico Veterinario, dall'accettazione del paziente alle sue dimissioni. Nella fase di dimissioni, (ma non solo), Il suo ruolo è quindi importante per indicare ai proprietari come mantenere in salute il proprio animale domestico.

Le sue competenze, conoscenze e abilità riguardano l'accoglienza del cliente, l'approntamento di spazi e strumentazioni necessari per l'assistenza agli animali, l'assistenza vera e propria alle procedure messe in atto o richieste dal Medico Veterinario, che ne dirige e supervisiona le mansioni.

Gestisce inoltre l'archiviazione di documenti clinici e amministrativo contabili.

Le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell'innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le attività di normazione in corso, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

Le attività dei professionisti aderenti all'ATAV sono quindi svolte a favore degli animali, ma non autonome, poiché questi sono di stretta competenza del Medico Veterinario.

Pertanto, i professionisti iscritti ad ATAV possono fornire le loro prestazioni a favore di animali, fornendo un supporto pratico, coordinato dalla supervisione di un Medico Veterinario.

Art. 8

Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate alla Segreteria e il Consiglio Direttivo ha il diritto di ratificare o rifiutare insindacabilmente la richiesta di iscrizione. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa intenderà adottare. I versamenti delle quote associative non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e due membri di diritto, il Presidente e Presidente Senior. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un Presidente, un Vice presidente, un Presidente Senior, un Segretario/Tesoriere e un Consigliere.

Art. 12

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, tra i membri eletti, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere. Al termine del mandato triennale il Vicepresidente assume la carica di

Presidente e il Presidente uscente rimane nel Consiglio Direttivo per la durata di tre anni come Presidente Senior.

Art. 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria istituzionale dell'Associazione. L'Associazione delega a E.V. Soc. Cons. a r.l. la gestione organizzativa, finanziaria ed economica di tutte le attività sviluppate, ideate e promosse dall'Associazione al fine del raggiungimento dei suoi scopi sociali. In caso di variazione statutaria che comportasse la modifica della suddetta clausola, questa variazione sarà applicata in ogni caso non prima di 1 anno dopo la fine del mandato del Consiglio Direttivo che ha ratificato la suddetta modifica.

Art. 15

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 16

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta, anche telematica, a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno. La comunicazione di convocazione verrà recapitata a tutti i soci almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

Art. 17

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei tre componenti eletti del Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di Associazione. Non sono ammesse le deleghe ad altro associato.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ATAV e in mancanza di questo dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 20

Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 del presente statuto, l'Assemblea è validamente costituita e delibera con i *quorum* e le maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 del Codice Civile anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, questo in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art.21 del Codice Civile. L'Assemblea nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo è condotta da una Commissione Elettorale formata dai Past President ATAV e dalle cariche automatiche del Consiglio ovvero Presidente, Presidente Senior e Vicepresidente. La Commissione Elettorale, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, seleziona e propone all'Assemblea una lista di candidati per le tre cariche elettive del consiglio. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente ATAV (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Elettiva. La Commissione Elettorale, valutata l'idoneità statutaria oltre che la regolare iscrizione alla società con assolvimento della quota sociale, le presenta all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista od in alternativa a questa. Le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto, salvo diversa decisione proposta dal Presidente dell'Assemblea e da questa votata favorevolmente. Un Consigliere dura in carica al massimo tre mandati quindi se non entra nei meccanismi automatici

(Vicepresidente, Presidente, Presidente Senior) non è più rieleggibile. Il Segretario/Tesoriere dura in carica al massimo quattro mandati e qualora non entri nei meccanismi automatici decade.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 21

Le proposte di modifiche statutarie sono presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci effettivi dell'anno in corso almeno un mese prima dell'Assemblea. Gli emendamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con il *quorum* e le maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 del Codice Civile, eccezion fatta per le proposte di modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 14, 20 e 21 del presente statuto, per la cui approvazione è necessaria la presenza di almeno il 50% dei membri effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

SCIoglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio eventualmente esistente è deliberata dall'Assemblea degli associati con la medesima maggioranza. L'Associazione ha comunque l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, salvo sia diversamente disposto dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Consiglio Direttivo. Per tutte le possibili controversie si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice Civile per le persone giuridiche private.

Art. 25

ATAV svolge le attività sociali in autonomia e indipendenza e non esercita attività imprenditoriali o partecipa ad esse.

I legali rappresentanti di ATAV e le cariche sociali devono rendere le dichiarazioni nelle forme e con le modalità previste dalla legge relativamente agli eventuali conflitti di interesse. È esclusa la retribuzione per le cariche sociali.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori di ATAV devono rendere le dichiarazioni nelle forme con le modalità previste dalla legge relativamente ai requisiti richiesti di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società.

ATAV si avvale di una propria Commissione Scientifica, coincidente con il consiglio direttivo, per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Sul sito web dell'ATAV, aggiornato costantemente, è d'obbligo la pubblicazione dell'attività scientifica nonché dei bilanci preventivi, dei consuntivi e di eventuali incarichi retribuiti.